



20/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14624 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 25 ottobre 2021, proposto dall'avv. R. A. B., omissis, costituito in proprio e anche rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Turco (p.e.c.: aurora.turco@pecavvocatigorizia.eu), con studio in Monfalcone, via G. Matteotti n. 22/B, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste, in via Sant'Anastasio, n. 5;

AVVERSO <“Esito RVPA R. A.B. – omissis data protocollo 16/09/2021 - prot. n. INPS.3500.16/09/2021.0078323, adottato dalla

sede INPS di Gorizia in data 16/09/2021 [...] e comunicato via email in data 16/09/2021>.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S.; nessuno comparso per il ricorrente.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 8 del 9 febbraio 2022, è stata disposta la sospensione del processo iscritto al n. 14624 del registro di segreteria, avendo la stessa parte ricorrente ritualmente proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi degli articoli 16, comma 1, primo periodo c.g.c. e 41, primo comma c.p.c..

II. La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 28020-22, depositata il 26 settembre 2022, ha dichiarato *“la giurisdizione della Corte dei conti”*.

III. Tale ordinanza è stata inserita nel fascicolo digitale di questa Corte il 14 novembre 2022.

IV. Con decreto del 14 febbraio 2024, comunicato alle parti il giorno seguente, è stata fissata l'odierna udienza per l'accertamento dell'avvenuta estinzione del processo.

V. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2024, la difesa dell'I.N.P.S. ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo.

Considerato in

DIRITTO

1. Secondo l'articolo 107, comma 1 c.g.c., se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.

L'articolo 111, comma 1 c.g.c. prevede, poi, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

Il successivo comma 4 dispone, infine, che *“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”*.

2. Orbene, la causa di sospensione del processo è cessata il 26 settembre 2022, vale a dire con l'avvenuto deposito della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 28020-22, e le parti - costituite innanzi alla Corte regolatrice - non hanno chiesto la fissazione d'udienza in prosecuzione, né hanno dedotto alcunché a seguito della fissazione dell'odierna udienza, sicché va dichiarata l'estinzione del processo.

3. Ai sensi dell'articolo 111, comma 8 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara estinto il processo;

2) nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge l'11 giugno 2024.

Pubblicata il 11/06/2024

Trieste, 11/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)